

San Giuliano Terme, 20/09/2022

OGGETTO: Approfondimento del quadro conoscitivo del R.U. vigente, Comune di Casale Marittimo (PI), relativo alla consistenza di alcune aree forestali. Incarico n. 75/2022 del 16/08/2022

RELAZIONE

in merito alla richiesta di verificare la presenza o meno di aree boscate nelle aree individuate si espone quanto segue:

AREA 1

Localizzazione: è compresa all'interno delle particelle catastali individuate nell'estratto di mappa Tav. 1, (Foglio 2 Part.lla 315p.-58p.-316p-317p.) in località "Osteria L'Orso", al lato della S.P. DEI TRE COMUNI.

A seguito di sopralluogo effettuato in data 08/06/2022 è stato rilevato che l'appezzamento in oggetto costituisce il parco di un Residence, del quale, nell'immagine sottostante, è riportato l'ingresso principale.



All'interno del Parco si trovano prevalentemente esemplari di Leccio (*Quercus ilex*) le cui dimensioni del tronco variano tra 15 e 30 centimetri di diametro, il soprasuolo è privo di vegetazione spontanea arbustiva. Alcuni esemplari si trovano all'interno dei giardini dei singoli appartamenti.

Il giardino del Residence risulta delimitato da recinzione perimetrale. Vialetti in terra battuta e ghiaia consentono il passaggio e il parcheggio delle automobili. Siepi ornamentali di *Pittosporum tobira* e *Laurus nobilis* delimitano singole proprietà.

1. Dati rilevati:

- Area: 2371 mq
- Numero piante arboree rilevate: 34
- Densità: 143 piante per ettaro
- Dimensioni tronchi a 130 cm da terra: tra 15 e 30 cm di diametro

- Copertura delle chiome di alberi arbusti/siepi misurata a mezzo cartografia a infrarosso: 427 mq pari a una copertura dell'area di circa il 18%

La copertura delle chiome dovuta alla proiezione al suolo di alberi e arbusti è stata misurata analizzando le immagini a infrarossi disponibili sul portale di Geoscopio, che ha consentito anche un accurato conteggio delle piante presenti all'interno dell'area. (TAV. 2)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Definizione di Bosco, continuità e interruzione della vegetazione forestale:

- BOSCO è qualsiasi area di estensione maggiore di 2000 mq e di larghezza maggiore di 20 m, (l.r. 39/2003 art. 3 comma 1), con densità arborea forestale non inferiore a 500 piante per ettaro (l.r. 39/2003 art. 3 comma 1), oppure con copertura determinata dalla proiezione delle chiome al suolo pari almeno al 20%. (l.r. 39/2003 art. 3 comma 1)
- La copertura arborea, se inferiore al 20% si somma a quella arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40% (Reg. Forestale Art. 2 comma 1)
- Infrastrutture all'interno del bosco con area inferiore a 2000 mq e larghezza inferiore a 20 m non interrompono la continuità della vegetazione forestale (l.r. 39/2003 art. 3 comma 1-Reg. Forestale Art. 2 comma 2)

Aree che non sono considerate bosco:

- parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai (L.R. 39/2003 Art. 3 comma 5 lett. a) e Reg. forestale art. 3 comma b)).
- le formazioni arbustive e arboree insediatisi in terreni già destinati a coltura agrarie e a pascolo ma abbandonate da meno di 15 anni (L.R. 39/2003 Art. 3 comma 5 lett. c)-Reg. forestale art. 3 comma f)).

In base ai dati rilevati nell'area in esame si può affermare che:

- Le infrastrutture presenti occupano una superficie superiore ai 2000 metri quadrati e hanno una larghezza superiore a 20 metri (larghezza 48 m e area 2371 mq)
- La vegetazione arborea ha una densità di 122 piante per ettaro,
- La copertura della vegetazione arborea e arbustiva risulta pari al 31%,
- Destinazione dell'area corrisponde alla definizione di "giardino" come sotto riportata, ai sensi dell' art. 3 comma 1 lett. b) del Reg. forestale:

b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;

Si riportano sotto gli articoli di riferimento della legge e del regolamento forestali della Regione Toscana:

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

Costituiscono oltre al bosco i castagneti da frutto e le sugherete. (19)

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.

7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.

8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.

9. I boschi e le aree e assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale

Regolamento Forestale d.p.g.r. 48/R/2003

Art. 2

Aree boscate

1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.

3. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di cui al comma 2, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all'articolo 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all'articolo 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono per tanto consentite, in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Le aree boscate che ai sensi della pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3, comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.

Art. 3

Caratteristiche delle aree di cui all' articolo 3, comma 5 della legge forestale

1. Le aree di cui articolo, comma 5 della legge forestale sono così definite:

a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;

c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;

e) "impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche ": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

1) costituiti con le procedure di cui all'articolo 54;

2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comuni tari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;

3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale. (63)

f) "formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediate da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui all' articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa dichiarazione all'ente competente.

TAV. 1



TAV. 2




Immagine a infrarosso
Area 2371 mq
N. piante arboree 34
Scala 1:500

AREA 1: Documentazione fotografica dello stato attuale



L'area 2 è un'area agricola destinata a seminativo come risulta dalle immagini aeree scattate con volo GAI del 1954. Il confronto con le immagini scattate negli anni successivi dimostra il permanere delle coltivazioni olivicole fino ad oggi (TAV. 3) Non sono mai presenti formazioni forestali di alcun tipo né arboree né arbustive.



AREA2: Documentazione fotografica dello stato attuale



Il sopralluogo non ha evidenziato, nell'area 2, sviluppo di essenze arboreo-arbustive di specie forestali, ma esclusivamente coltivazioni di olivo e di piccoli filari di vigna, che dal momento dell'impianto non sono mai state abbandonate.

Pertanto si ritiene che l'area sia stata totalmente e continuativamente oggetto di coltivazioni agricole.

AREA 3

Localizzazione: è compresa all'interno delle particelle catastali individuate nell'estratto di mappa Tav. 3, (foglio 3 particelle 170p-171p-198p-197p-71-73p-74) "Centro Turistico La Casetta", al lato della S.P. dei TRE



COMUNI.

L'AREA 3 risulta composta da 4 porzioni che sono state individuate in cartografia con tratto rosso:

- a) strada di accesso, lunga circa 100 metri e larga da 10 a 23 metri, in area privata recintata. Questa porzione copre una superficie di 1616 metri quadrati;
- b) vecchio fabbricato in stato di abbandono;
- c) parcheggio per autoveicoli dal quale si accede ad un piccolo parco giochi;
- d) edificio.


Porzione a)

- a) Nella porzione a), nel tratto che costeggia per circa 100 metri lineari S.P. DEI TRE COMUNI, si trovano, a bordo strada sia piante ornamentali (Oleandri in filare all'esterno di una recinzione privata) che essenze arboree forestali (Robinie, Roverelle, Lecci). L'area della porzione a) corrisponde a 1660 mq. La copertura determinata dalle chiome è di circa 1000 mq con larghezza inferiore a 20 metri, il numero di piante stimate è pari a 23, corrispondente a una densità di 138 piante ad ettaro, comprendendo anche le essenze arbustive. Poiché la densità delle piante è al di sotto delle 500 piante ad ettaro e l'area si trova all'interno di un giardino privato, ai sensi della *L.R. 39/2003 art. 3 commi 1 e 5*, la porzione a) non è da considerarsi bosco.

1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.



La maggior parte delle piante si trovano all'interno di un giardino privato recintato, pertanto ai sensi del *comma 5 dell'art. 3 L.R. 39/2003* tale area è da escludere dal bosco. Il *Reg. 48/R/2003* specifica all'*art. 3 comma 1. Lett. b)* la definizione di "giardini".





all'art. 3 comma 1. Lett. b)

b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;

Porzione b)

Il comma 5 dell'art. 2 del Regolamento forestale 48/R stabilisce la modalità con la quale si determina il perimetro dei boschi:

Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3, comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

Non essendo stato possibile raggiungere l'area indicata dalla freccia, si è fatto riferimento alle immagini aeree e alle misurazioni a mezzo GIS.




Dall'analisi dell'immagine fotografica del 1954 si vede come il perimetro dell'area boscata comprenda in minima parte l'area indicata in rosso. Maggior dettaglio si ottiene dal confronto con le immagini all'infrarosso (tav. 6):

unendo con un segmento di retta la parte centrale delle chiome delle piante più periferiche, il confine dell'area boscata potrebbe essere retrocesso.

Per una corretta determinazione occorrerebbe procedere a misurazioni come indica il comma 5 dell'art. 2 sopra citato.

TAV. 6



Porzione c)

La porzione c) è individuata da una strada a fondo chiuso al termine della quale, sul lato sinistro, c'è l'accesso verso un piccolo parco giochi attrezzato. Ai due lati, la strada è delimitata da rete metallica, oltre alla quale si trova vegetazione forestale arborea e arbustiva. L'area occupa una superficie inferiore a 2000 mq con una lunghezza di 100 metri, pertanto non ha dimensioni tali da interrompere la continuità della vegetazione forestale, e deve essere considerata area boscata.



La destinazione urbanistica dell'area risulta "Parcheggio" mentre l'area verde circostante "Area multifunzionale attrezzata".

L'art. 3 comma 5 lett. a) della L.R. 39/2003 e Reg. 48/R/2003 art. 3 comma a) esclude dalle aree boscate


"a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti"



Porzione d)

L'edificio compreso all'interno nel perimetro boscato è visibile nelle immagini del 1988. L'intera area circostante era un'area coltivata ad olivi come appare nelle immagini del 1954. Le riprese fotografiche dal 1988 in poi dimostrano come l'area sia stata edificata e la pertinenza destinata ad area a verde. Non c'è stato abbandono dell'area coltivata ma un cambio di destinazione d'uso.

Non è presente vegetazione forestale di alcun tipo pertanto, si ritiene che l'attuale perimetrazione PIT sia dovuta ad un mero errore materiale, e tale area sia da escludere dalle aree boscate.



CONCLUSIONI

AREA 1: In applicazione della L.R. 39/2003 art. 3 e del Reg. Forestale d.p.g.r. 48/R/2003 articoli 2 e 3 l'area 1 non appartiene alle aree boscate così come definite dalla suddetta normativa

AREA 2: trattasi di area agricola coltivata prevalentemente ad olivi

AREA 3:

- la porzione a) in base alla definizione di bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 39/2003 non può essere considerata bosco perché inferiore a 2000 mq e di larghezza inferiore a 2000 metri, densità delle piante inferiore a 500;
- la porzione b) in questo tratto il confine del bosco può essere ridefinito secondo le indicazioni dell'art. 2 del Regolamento forestale 48/R comma 5 quindi è possibile escludere la porzione b) dalle aree boscate
- la porzione c) essendo di superficie inferiore a 2000 mq e di larghezza inferiore a 20 m non interrompe la contiguità delle aree boscate limitrofe, pertanto è da ritenersi bosco
- la porzione d) trattandosi di area edificata dagli anni '80 e precedentemente di area agricola sulla quale mai si è sviluppata vegetazione forestale, non è da ritenersi area boscata.


Ringraziando per la fiducia accordata


Si porgono cordiali saluti


Dottorezza Agronomo Patrizia Pintaldi

Dottorezza Agronomo Annalisa Bioli









COMUNE DI CASALE MARITTIMO
- REGOLAMENTO URBANISTICO - TAVOLA 1
TERRITORIO COMUNALE

LEGENDA

<ul style="list-style-type: none"> ZONE EDIFICATE di recente o in corso di attuazione (A-1) ZONE EDIFICATE in attesa di essere edificate (A-2) ZONE SATURATE (B) ZONE DI COMPLETAMENTO (B-1) PRATO F.O.E.P. REALIZZATO ZONE DI NUOVA ESPANSIONE (C) ZONE DI NUOVA ESPANSIONE (C-1) 	<ul style="list-style-type: none"> ZONE PRODUTTIVE NATURALI DI RIGUARDAZIONE (D) ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA REALIZZAZIONE (D-1) TURISTICO PROTETTIVO ESISTENTE TURISTICO PROTETTIVO DI NUOVA ESPANSIONE PRATO ATTUATIVO ZONE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (F) ZONE PER ATTIVITÀ SOCIALI (F) 	<ul style="list-style-type: none"> ZONE A PRATO ZONE SPORTIVE E A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO AREA MULTIFUNZIONALE ATTREZZATA ZONE A VERDE PRIVATO ZONE A VERDE PRIVATO IN USO PUBBLICO ZONE A VERDE PRIVATO CON EFFICIENZA SPORTIVA ZONE A VERDE PRIVATO SENZA USO U.T.O.E. adibite alle zone agricole 	<ul style="list-style-type: none"> ZONE DI RISERVA SPAZIALE ZONE DI RISERVA DELLE ACQUE PUBBLICHE ZONE DI RISERVA COSTRALE (D-2, A-1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) AREA DI RISERVA (D-2, A-1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) AREA DI RISERVA (D-2, A-1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) AREA DI RISERVA (D-2, A-1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)
<ul style="list-style-type: none"> AREA AGRICOLA ORDINARIA IV AREA AGRICOLA ORDINARIA V AREA AGRICOLA DI PASCO IV AREA AGRICOLA DI PASCO V AREA AGRICOLA DI INTERESSE AMBIENTALE AREA AGRICOLA DI INTERESSE AMBIENTALE E ARCHEOLOGICO ZONE SOGGETTE DI RISERVA 	<ul style="list-style-type: none"> PRATO (P) VIALE DI PRODOTTO VIALE DA ACCUMIO VIA CICLABILE 	<ul style="list-style-type: none"> CONFINI COMUNALI CONFINI U.T.O.E. PERIMETRO DEL COMPARTO QUADRO DI RIFERIMENTO Tav. 1.000 	

AREA 2 - - - - -

AREA 2
SCALA 1:2.000



COMUNE DI CASALE MARITTIMO
- REGOLAMENTO URBANISTICO - TAVOLA 1
TERRITORIO COMUNALE

LEGENDA

ZONE EDIFICATE di recente o in corso di completamento (A)	ZONE PRODUTTIVE NATURE (DI RIGUARDAZIONE (B))	ZONE A PARCO	ZONE DI RISERVO SPACIOSE
ZONE EDIFICATE in attesa di completamento (A)	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA REALIZZAZIONE (B)	ZONE SPORTIVE E A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	ZONE DI RISERVO SPACIOSE A TIRATURA
ZONE SATURATE (B)	TURBIDITÀ PRECIPITATI ESISTENTI	AREA MULTIFUNZIONALE ATTREZZATA	ZONE DI RISERVO SPACIOSE CENTRALI (D) A TIRATURA
ZONE DI COMPLETAMENTO (B)	TURBIDITÀ PRECIPITATI DI NUOVA ESPANSIONE	ZONE A VERDE PRIVATO	AREA DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (E)
PIANO F.O.E.P. REALIZZATO	PIANO ATTUATIVO	ZONE A VERDE PRIVATO CON EFFICIENZA SPENDI	AREA DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (E) CON EFFICIENZA SPENDI
ZONE DI NUOVA ESPANSIONE (C)	ZONE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (F)	ZONE A VERDE PRIVATO CON EFFICIENZA SPENDI	AREA DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (E) CON EFFICIENZA SPENDI
ZONE DI NUOVA ESPANSIONE (C)	ZONE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (F)	ZONE A VERDE PRIVATO CON EFFICIENZA SPENDI	AREA DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (E) CON EFFICIENZA SPENDI
AREA VERDE DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (G)	AREA AGRICOLA ORDINARIA "I"	PARCHEGGI	CONFINI COMUNALI
AREA VERDE DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (G)	AREA AGRICOLA ORDINARIA "II"	VASISTORI DI PRODOTTO	CONFINI U.T.E.
AREA VERDE DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (G)	AREA AGRICOLA DI FASCIA "I"	VASISTORI DA ACCUMULO	PERIMETRO DEL COMPARTO
AREA VERDE DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (G)	AREA AGRICOLA DI FASCIA "II"	VITA CICLABILE	QUADRO DI RIFERIMENTO TAV. 1.000
AREA VERDE DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (G)	AREA AGRICOLA DI INTERESSE AMBIENTALE E ARCHEOLOGICO		
AREA VERDE DI RISERVA PER ATTIVITÀ PUBBLICHE (G)	ZONE SOGGETTE DI RISERVA		

AREA 3 - - - - -

AREA 3
SCALA 1:1.000